

Allegato "A" alla raccolta n. 6309

STATUTO

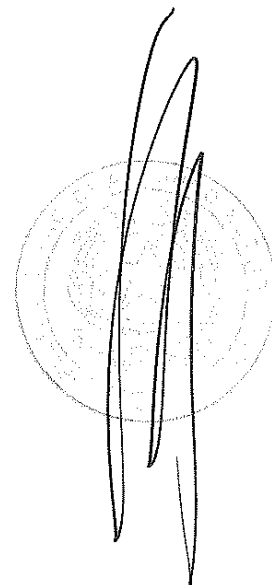
ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata: "Sindacato Nazionale Lavoratori e Frutitori della Formazione"; in forma abbreviata anche "SINALF".

ARTICOLO 2 - Scopi

L'associazione "Sindacato Nazionale Lavoratori, e Frutitori della Formazione", in forma abbreviata anche "SINALF", è un'associazione sindacale autonoma, libera, democratica e apolitica non ha finalità di lucro che si propone i seguenti scopi principali:

- a) realizzare la confluenza in un'unica organizzazione di tutti i professionisti, i lavoratori e lavoratrici e, in particolare degli operatori addetti alla formazione, curandone la tutela sindacale;
- b) tutelare i diritti dei lavoratori, sul piano strutturale aziendale, normativo, economico e previdenziale e realizzare le aspirazioni di miglioramento professionale economico e sociale, nel quadro di un giusto ed equilibrato elevamento delle condizioni generali;
- c) promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni ambientali del lavoro;
- d) promuovere la formazione dei propri attivisti sindacali;
- e) organizzare i lavoratori al fine di rafforzare le capa-



cità di tutela contrattuale e le prerogative professionali;

f) organizzare per ogni iscritto idonea assistenza per tutelarlo nei confronti del datore di lavoro e delle amministrazioni e organizzazioni pubbliche, private e previdenziali;

g) garantire, nei limiti normativi, le libertà sindacali, il diritto di sciopero come bene inalienabile dei lavoratori;

h) costituire una propria rete organizzativa a livello nazionale e territoriale a supporto della propria azione;

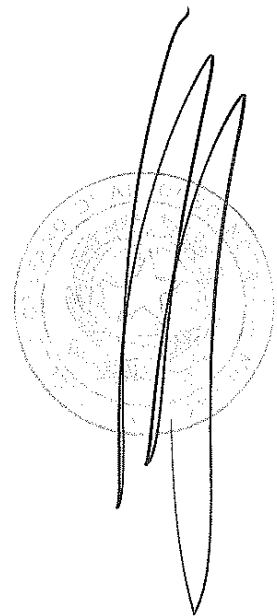
i) stipulare, contratti collettivi e integrativi di lavoro, accordi, eccetera, a vari livelli.

L'associazione, cui potranno associarsi in apposito albo separato e distinto da quello degli iscritti sindacali (d'ora innanzi "ALBO PROFESSIONISTI FORMAZIONE e MACCHINE" o in forma abbreviata "APFM"), tutti coloro che ne fanno espressa richiesta in quanto operatori e professionisti del settore della formazione, della informazione ed orientamento con particolare attinenza alla e della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro anche durante l'impiego di macchine ed attrezzature industriali, si propone inoltre, tra l'altro - nel rispetto della Legge n.4 del 14 gennaio 2013, nonché del D.Lgs 9 novembre 2007 n. 206, valorizzando le competenze degli associati nel predetto e distinto albo e garantendo il rispetto delle regole deontologiche - il conseguimento dei seguenti scopi:

a) coordinare le iniziative degli operatori e dei profes-

sionisti che operano nel settore della formazione e dell'addestramento all'utilizzo delle macchine industriali in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori, gli addetti ai servizi di protezione e prevenzione (art. 32 e 33 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- b) rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie professionali del settore della formazione anche se non inquadrare in un unico contesto lavorativo nelle sedi istituzionali;
- c) promuovere, tutelare, orientare, formare ed informare, anche costituendo o partecipando aziende, enti bilaterali ed altri soggetti giuridici in collaborazione con le associazioni datoriali o soggetti istituzionali di rilevanza nazionale e territoriale i professionisti del settore della formazione ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività didattiche volte agli adempimenti sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed al rilascio delle abilitazioni per l'utilizzo delle macchine industriali tra cui i formatori, i responsabili e gli addetti alla sicurezza attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, eventi, e convegni al riguardo;
- d) costituire o partecipare altre associazioni, enti, aziende, o soggetti utili al perseguimento dello scopo



sociale ed operare ogni altra attività ritenuta utile per la promozione, la sensibilizzazione e la divulgazione della cultura per la sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'utilizzo delle macchine industriali.

L'Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n.4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge anche i seguenti, ulteriori scopi:

* adottare un codice di condotta per gli iscritti all'APFM ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206.

L'Associazione vigilerà sulla condotta professionale degli associati iscritti all'APFM stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni del predetto codice;

* promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra le quali - nello specifico - l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti iscritti all'APFM, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206.

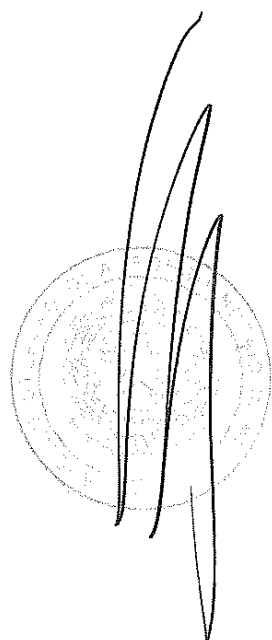
* rilas
bilità
cui all
In part
al fine
renza de
a) alla
zione me
b) ai re
c) agli
sionale c
cizio del
dell'iscr
d) alle g
e) all'ev
profession
f) all'ev
to di una
tato relat
ISO.
La validit
il periodo
all'associa
vo dell'isc
po.

* rilasciare ai propri iscritti all'APFM, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, le attestazioni di cui all'articolo 7 della legge n.4 del 14 gennaio 2013.

In particolare, detto sistema di attestazioni sarà relativo, al fine di tutela dei consumatori e di garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione medesima;
- b) ai requisiti necessari per la partecipazione alla stessa;
- c) agli standard qualitativi ed alla qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite all'utente;
- e) all'eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla normativa tecnica UNI EN ISO.

La validità delle predette attestazioni non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all'associazione ed all'APFM e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente lasso di tempo.

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faint stamp. The signature consists of several long, sweeping vertical strokes. The stamp is circular and contains some illegible text or a logo.

La scadenza dell'attestazione, sarà - comunque - specificata nell'attestazione stessa.

* Promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, in ossequio a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

* Collaborare, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.4 del 14 gennaio 2013, all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali.

Ciò avverrà attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

* Promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza.

* Riunirsi nelle forme aggregative di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, mantenendo - comunque - inalterata la propria autonomia.

Dette forme aggregative assumeranno la veste di associazioni di natura privatistica, agiranno in totale indipendenza ed

imparzialità

- promozione

rappresentanza

- divulgazione

se;

- rappresentanza

sedi politiche

- controllo

di verifiche

fessionali

codici di condotta

* autorità

riferimenti

attestato

osservando

l'art. 81

Peraltro,

articolo 5,

l'Associazione

guenti elementi

a) codice

in relazione

b) elenco

nuale;

c) sedi pr

imparzialità ed avranno funzioni di:

- promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate;

- divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;

- rappresentanza delle istanze comuni dinanzi le opportuni sedi politiche ed istituzionali;

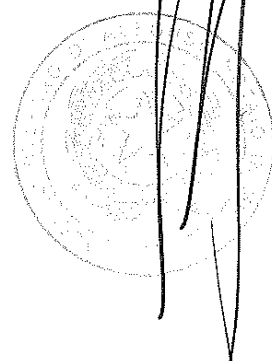
- controllo dell'operato delle singole associazioni al fine di verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle medesime associazioni.

* autorizzare i propri associati all'APFM ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione come marchio o attestato di qualità e di qualificazione dei propri servizi, osservando a riguardo tutte le prescrizioni imposte dall'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Peraltro, ove si proceda alla suddetta autorizzazione, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, l'Associazione provvederà a rendere conoscibili anche i seguenti elementi:

- a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni eventualmente poste in essere;
- b) elenco degli iscritti all'APFM, aggiornato a cadenza annuale;

- c) sedi presenti sul territorio nazionale ai sensi di legge;



d) presenza di una adeguata struttura tecnico - scientifica dedicata alla formazione permanente dei propri associati, in forma diretta od indiretta;

e) eventuale possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza:

f) garanzie attivate a tutela degli utenti, tra le quali - in particolare - i recapiti e le modalità di accesso allo sportello per i consumatori previsto dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

* Curare il proprio inserimento nell'elenco di cui al comma 7, articolo 2 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e pubblicare sul proprio sito web, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, tutti gli elementi informativi ritenuti utili per i consumatori, in ossequio a criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

Rimane - in ogni caso - preclusa per il singolo Associato iscritto all'APFM la possibilità di appartenere, per lo stesso periodo ad altre Associazioni anche similari, ciò al fine di evitare pregiudizievoli situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, che potrebbero pregiudicare l'iscrizione all'APFM.

L'Associazione potrà, infine, svolgere qualsiasi attività ed operazione idonea per il raggiungimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi da terzi.

ARTICOLO 3 - Comunicazioni

Gli Associati vengono informati sull'attività e sulle riunioni periodiche dell'Associazione dalla Segreteria dell'Ente mediante comunicazione postale, telematica o telefonica.

ARTICOLO 4 - Sede e presenza territoriale

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

Per il perseguimento più efficace delle finalità istituzionali a scapito delle difficoltà logistiche, il Consiglio direttivo o il Segretario generale può nominare, fra i soci, delegati sul territorio.

L'attività di costoro sarà vincolata al mandato i cui contenuti vengono definiti dal Consiglio direttivo o dal Segretario generale.

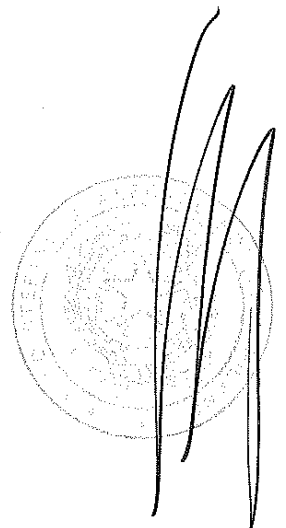
Il delegato territoriale soggiace alle medesime regole di condotta previste per i soci.

L'eventuale revoca del mandato spiega efficacia immediata dalla data della sua ricezione.

La comunicazione di revoca, per motivi di urgenza, può essere trasmessa con telegramma, cui dovrà far seguito l'invio del provvedimento con raccomandata a.r..

Avverso il provvedimento di revoca il delegato potrà azionare la procedura arbitrale di cui all'art. 18 del presente statuto.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, ovunque vi siano soggetti che



manifestino il proprio intento in ordine alla condivisione degli scopi istituzionali e dello spirito dell'Associazione.

Le sedi secondarie svolgeranno attività propositiva e volta a realizzare gli scopi prefissatisi dall'Associazione, dovendosi uniformare al presente Statuto.

Le sedi secondarie, saranno costantemente dirette e monitorate dal Consiglio direttivo dell'Associazione. Queste ultime andranno a sostanziare la presenza del SINALF su tutto il territorio nazionale allo scopo di garantire un migliore e più efficace funzionamento organizzativo e di consentire la creazione di rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello regionale e locale, anche alla luce del principio di sussidiarietà.

Per il controllo dell'attività e/o della contabilità delle singole sedi secondarie potrà essere conferito specifico mandato ad un componente del Consiglio direttivo, ovvero, anche a soggetti terzi estranei all'Associazione, dotati di specifiche competenze tecniche e professionali ai quali potrà essere corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio sulla base delle tariffe professionali in vigore.

Il Delegato responsabile della sede secondaria produrrà, inoltre, una relazione a cadenza semestrale attestante le attività compiute e proporrà al Consiglio direttivo le istanze degli aspiranti iscritti all'APFM che, anche a livello locale, saranno ammessi secondo le modalità fissate nel presente

Statuto.

Infine i

tendoli

ti e pro

ranno po

deciderà

tunità d

del piano

Il patrim

a) dalle

Carico de

b) da cor

accettate

c) da erog

d) provent

gli associ

attività e

sussidiari

gli obietti

e) dagli e

serva;

f) da tutt

a qualsiasi

g) da intro

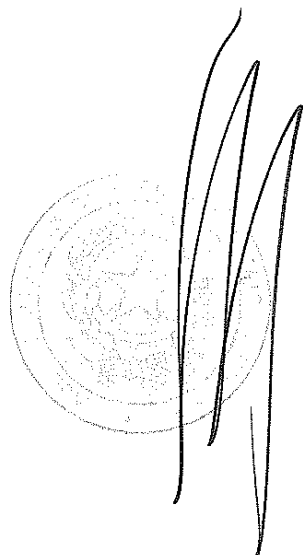
statuto.

Infine il Coordinatore responsabile potrà produrre, trasmettendoli direttamente al Presidente dell'Associazione, progetti e proposte conformi agli scopi istituzionali, i quali verranno poi sottoposti al vaglio del Consiglio direttivo che deciderà in maniera insindacabile circa la successiva opportunità di sottoporli all'Assemblea in sede di approvazione del piano di attività.

ARTICOLO 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di adesione e dalle quote annuali stabilite Carico del singolo socio e dei soci iscritti all'APFM;
- b) da contributi, lasciti, donazioni e legati, regolarmente accettate, provenienti da qualsiasi ente o privato;
- c) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- d) proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera sussidiaria e - comunque - finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- f) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, all'Associazione stessa;
- g) da introiti e proventi derivanti da attività non istitu-



zionali tra cui quella di formazione e informazione dei lavoratori e tutte quelle compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote ed i contributi associativi hanno carattere strettamente personale, non possono essere oggetto di concessione di diritti reali di godimento o di garanzia, e non possono essere oggetto di rivalutazione.

La partecipazione sociale non è, in alcun modo, ricollegata o ricollegabile alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di recesso, i singoli associati non potranno pretendere la liquidazione della quota né la divisione del Fondo comune, ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea, a destinazioni che si ispirano agli scopi dell'Associazione.

L'importo della quota minima di adesione è fissata all'inizio di ogni anno sociale.

ARTICOLO 6 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte del SINALF, in qualità di soci, sia persone fisiche che società o enti similari.

Tutti coloro i quali intendono far parte del Sindacato dovranno redigere una domanda secondo le modalità individuate

dal Consiglio Direttivo o dal Segretario generale.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata al versamento, della quota sociale all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o dal Segretario generale e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

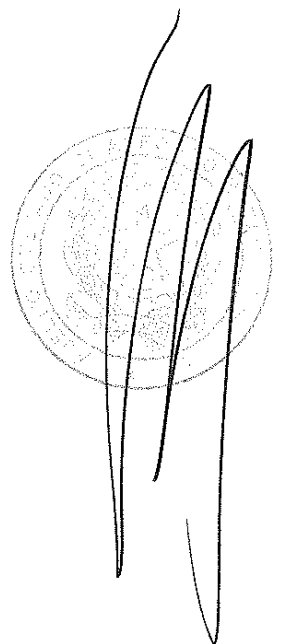
La domanda di ammissione è accettata automaticamente salvo comunicazione scritta del consiglio entro giorni trenta dalla presentazione.

Per essere ammessi all'APFM è necessario presentare domanda che rechi sottoscrizione autografa o apposta in formato elettronico, digitale od equivalente, sul modulo ad hoc predisposto, da indirizzarsi al Consiglio direttivo.

Al momento dell' accettazione della domanda da parte del predetto organo direttivo, il nuovo socio deve provvedere a versare senza indugio la quota annua anticipata, qualunque sia la data d'iscrizione.

Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di valutare la correttezza della compilazione della domanda, la moralità ed i titoli dei richiedenti prima della loro ammissione.

L'associando all'APFM dovrà, inoltre, peritarsi di allegare alla propria domanda di adesione copia di tutta la documentazione atta a comprovare l'effettivo possesso dei titoli e degli specifici requisiti necessari ai fini dell'iscrizione.



Detta documentazione dovrà sempre essere in corso di validità, e andrà rinnovata ove soggetta a scadenza.

Il Consiglio direttivo valuterà l'ammissione dei nuovi associati all'APFM secondo quanto, inter alia, stabilito dall'articolo comma 1, lettera e) della legge n.4 del 14 gennaio 2013.

Particolare riguardo sarà prestato ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione all'APFM, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante ed alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

Nel valutare l'effettivo possesso da parte dell'associando dei requisiti (i.e. titoli di studio, esperienza formativa e professionale) necessari per l'ammissione all'Associazione, saranno seguiti in particolare:

- i criteri di qualificazione previsti dalla vigente normativa in tema di formazione dei lavoratori nel campo della formazione e dell'orientamento nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla conduzione ed utilizzo delle macchine industriali.

ARTICOLO 7 - Quote associative

La Segreteria indicherà le modalità per il versamento della quota di associazione annuale che dovrà - comunque - essere effettuato entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno

successivo alla data di scadenza.

Una volta trascorso il predetto termine e attestata l'assenza di un esito positivo richiesta di domicilio della quota, l'Associazione invierà sollecito scritto al singolo associato non in regola con i pagamenti.

Il socio, trascorsi quindici giorni dalla ricezione del predetto sollecito, verrà automaticamente dichiarato moroso e cancellato dal libro degli associati.

Esso può essere, comunque, reintegrato col successivo pagamento che dovrà avvenire entro l'anno.

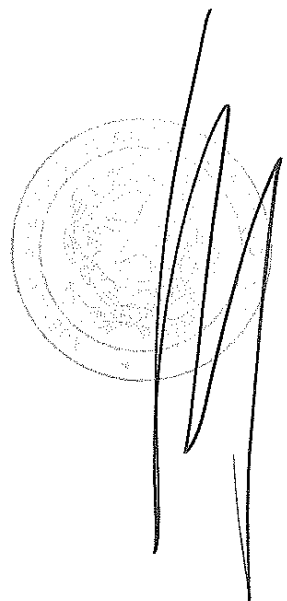
Le quote versate da tutti gli Associati ed i beni eventualmente acquistati mediante le predette quote costituiscono il Fondo dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - Condotta dei soci

Gli Associati si impegnano a riconoscere, a rispettare ed a diffondere il presente Statuto, le linee, gli intendimenti e l'attività dell'Associazione ed a prendere parte attivamente alla vita della medesima, tenendo un comportamento che sia sempre conforme ai principi di buona fede, probità, lealtà e correttezza tanto nei rapporti interni con gli altri soci, quanto all'esterno con i terzi.

Il numero dei Soci non è soggetto ad alcuna limitazione o restrizione dal punto di vista numerico.

Rimane, comunque, preclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.



Ai Soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo o causa, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ARTICOLO 9 - Iscritti

Possono essere iscritti al Sindacato "Sindacato Nazionale Lavoratori Formazione" in forma abbreviata anche "SINALF" tutti gli operatori ed i lavoratori del settore della formazione professionale e continua ivi compresi i lavoratori abilitati o abilitandi alla conduzione delle macchine industriali e coloro che desiderano operare nel settore della formazione e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli iscritti possono essere esclusi dal Sindacato "Sindacato Nazionale Lavoratori Formazione" per i seguenti motivi:

- a) Assunzione e divulgazione all'esterno, di comportamenti non consoni con la linea di politica sindacale deliberata e adottata dagli organismi gerarchicamente competenti per territorio;
- b) Condotta morale non consona al prestigio e decoro del Sindacato "Sindacato Nazionale Lavoratori Formazione" e suoi associati;
- c) Inosservanza delle norme del presente statuto.

La delibera di deferimento ai probiviri è adottata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo Centrale. Relativamente ai componenti degli organi nazionali, il deferimento è adottato dalla Segreteria Generale.

La delibera di espulsione è adottata a maggioranza, dal Consiglio Direttivo Centrale.

Nei casi di eccezionale gravità il Coordinamento Nazionale può deliberare la momentanea sospensione dell'associato, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

possono inoltre essere Soci iscritti esclusivamente all'APFM coloro che condividono i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione limitandosi, esclusivamente a fruire di tutti o parte dei servizi posti in essere dall'Associazione. In questa categoria di soci rientrano tutti coloro che, una volta presentata la propria richiesta di affiliazione all'APFM, riceveranno la conferma di accettazione della propria domanda da parte del Consiglio direttivo, così come previsto dal presente Statuto.

Ai soci beneficiari non compete il diritto di voto.

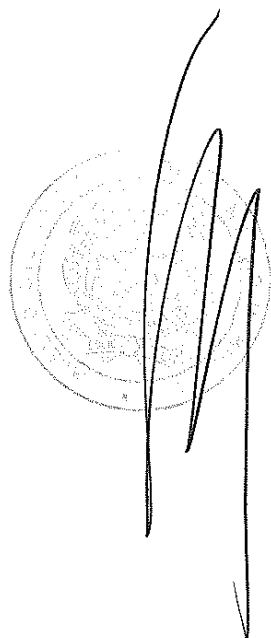
ARTICOLO 10 - Diritti

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Allo stesso modo, dal momento dell'ammissione, partecipano alle assemblee sociali i legali rappresentanti degli enti associati che altresì godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci cessano di appartenere al sindacato nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;



- morosità;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del Sindacato, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

ARTICOLO 11 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Segretario generale;
- d) il tesoriere
- f) il Collegio dei revisori (se nominato).

Tutte le cariche previste dal presente statuto, ad esclusione di quelle riservate ad esperti di specifiche materie, sono assunte dagli associati attraverso libere elezioni, ispirate a principi democratici.

Le cariche ivi previste non danno diritto a corrispettivo alcuno ad eccezione del rimborso delle spese sostenute nell'e-

servizio del mandato della carica ricoperta.

Nel caso di impegni di carattere continuo, il corrispettivo può essere stabilito, forfettariamente, all'atto dell'inse-
diamento.

ARTICOLO 12 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberati-
vo del Sindacato ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.

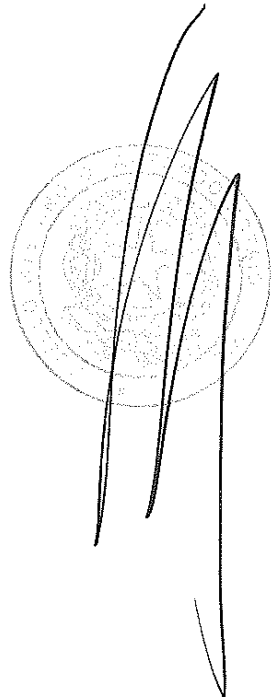
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordi-
narie del Sindacato i soli soci in regola con il versamento
della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di dele-
ga scritta, non più di dieci associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto
giorni prima mediante affissione di avviso nella sede del
Sindacato e contestuale comunicazione agli associati.

Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la
medesima efficacia a mezzo posta, via fax, a mezzo telegram-
ma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione
dell'avviso a mezzo house organ, sito Internet. L'Assemblea
deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'appro-
vazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame
del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per
il futuro.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modi-



fica dello statuto e dei regolamenti.

Ogni tre anni l'Assemblea provvede a eleggere, a scrutinio segreto, i membri degli organi direttivi del Sindacato. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria s'intendono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza con il voto dei presenti.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri di cui almeno due in rappresentanza dei soci persone fisiche. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i

suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

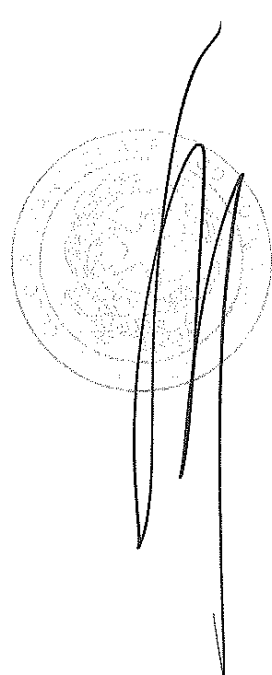
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei membri validamente eletti, potranno portare a termine il mandato del Consiglio direttivo sino alla scadenza naturale dello stesso.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo, composto secondo il criterio di cui al comma precedente, dovesse ritenere, per esigenze di funzionamento, necessaria un'integrazione del numero dei consiglieri, a essa si provvederà attraverso la cooptazione progressiva dei primi fra i non eletti dell'ultima sessione elettorale.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Tuttavia il Consiglio direttivo ha il dovere di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci che determinerà la



nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Segretario Generale lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sindacale e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;

nominare il Segretario Generale e le altre cariche sociali;

stabilire l'importo delle quote annue di Associazione;

decidere sugli investimenti patrimoniali.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Segretario generale o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni consiliari avranno validità con la maggioranza dei membri.

In caso di parità il voto del Segretario generale vale doppio.

ARTICOLO 14 - Segretario Generale

Il Segretario generale cura l'aspetto gestionale, organizzativo e amministrativo del SINALF.

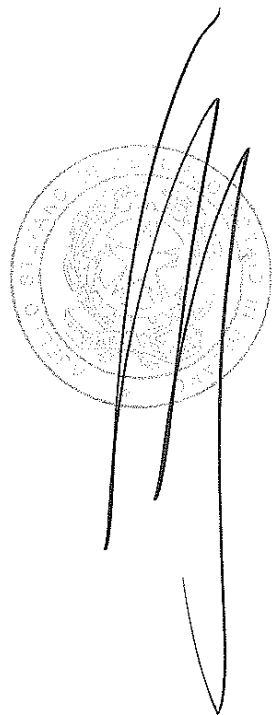
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende alla redazione dei verbali delle sue riunioni.

Il segretario è Legale Rappresentante dell'associazione e la rappresenta in ogni ordine e grado di giudizio.

Il Segretario Generale ha facoltà di costituire collaborazioni e rapporti con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali o territoriali al fine di perseguire le finalità sociali.

Il segretario ha facoltà di sottoscrivere contratti con soggetti pubblici e privati ivi compresi contratti di lavoro per collaboratori, consulenti e lavoratori subordinati dell'associazione nei limiti di 100.000 euro per ciascun contratto e 500.000 euro complessivi nell'anno solare ed oltre tali somme sarà necessaria apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il segretario ha facoltà di costituire rapporti con istituti di credito ed assicurativi per la corrente gestione del sin-



dacato e potrà operare su tali rapporti con il limite di spesa di 50.000 euro per ciascuna operazione e di 500.000 euro complessivo mensile.

Oltre tale somme sarà necessaria apposita deliberazione del Comitato direttivo.

ARTICOLO 15 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da almeno tre membri, i quali eleggono nel proprio seno il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente questi viene sostituito dal revisore più anziano di età.

Il Collegio dei revisori, sempre se nominato, è competente a deliberare, in base ad equità e giustizia, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra i soci e l'Associazione e, quale organo di appello, a richiesta dell'interessato e senza motivazione, sulle deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di non ammissione e di decadenza dei soci.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere nominato tra i membri del Consiglio direttivo è l'unico responsabile per gli incassi e i pagamenti ha facoltà di aprire conto corrente bancario gestirlo secondo le necessità dell'associazione emettere assegni bancarie e ogni altra operazione bancaria in esecuzione alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale.

Art. 17 - Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario sono determinati in base all'anno solare con decorrenza dalla costituzione dell'Associazione.

Art. 18 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dall'arbitrato presente alla Camera di Commercio di Milano. Agli arbitri così costituiti verrà riconosciuto un compenso/rimborso massimo di 5.000 euro per ciascuna controversia promossa da ciascun socio.

Il costo dell'arbitrato è posto preliminarmente a carico del soggetto promotore dell'azione salvo diverso addebito disposto dagli arbitri in sede di emanazione del lodo.

Art. 19 - Regolamento

Il regolamento di attuazione dello statuto è approvato dal consiglio Direttivo Centrale, su proposta del Coordinamento Nazionale, entro 6 mesi dalla celebrazione Congresso Nazionale.

Art. 20 - Norme Finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme contenute nel Codice Civile in materia di associazioni.